

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Tax Weekly Roundup

Venerdì 30 gennaio 2026

Nr. 5 - 2026

I principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza della settimana corrente e i più rilevanti aggiornamenti di gennaio in materia di fiscalità int.le e giustizia tributaria, nonché le principali novità relative ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale.

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. Stp post scissione: incasso compensi professionali senza ritenuta
2. Contributi di assistenza sanitaria non imponibili anche in assenza di rapporto di lavoro
3. *Trust*: tassati i capital gain del figlio all'estero
4. L'acquirente del credito super ACE risponde se il bonus è inesistente
5. Liquidazione: responsabilità dell'unico socio liquidatore
6. Agli ex soci la notifica degli atti della società estinta
7. Acquisizioni societarie: riporto delle perdite legato al cambio attività
8. Rimborso della ritenuta sugli interessi alla casa madre anche dopo l'accertamento con adesione della controllata italiana
9. Prorogato al 31 marzo 2026 il termine per le comunicazioni di completamento del bonus 4.0

Stp post scissione: incasso compensi professionali senza ritenuta

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 28 gennaio 2026, n. 21, ha chiarito che se l'incasso dei compensi professionali maturati in capo a un'associazione professionale avviene da parte della Stp che è sorta quale beneficiaria della scissione totale dell'associazione nel frattempo intervenuta, i relativi pagamenti non devono essere assoggettati a ritenuta.

Nel caso in cui le ritenute siano state operate dai clienti, la Stp può scomputare tali importi dall'IRES dovuta a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui le ritenute sono state subite.

Il caso esaminato riguardava uno studio associato di avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro che, nel corso del 2025, era stato oggetto di una scissione totale asimmetrica trasformativa con lo scopo di suddividere l'attività (e i soci) tra quella legale e quella di pertinenza degli altri professionisti.

In particolare, gli associati dottori commercialisti e consulenti del lavoro avevano costituito, per effetto della scissione, una Stp in forma di società di capitali, la quale, nel proprio bilancio, presentava le posizioni creditorie in essere presso la scissa con riferimento a tale tipologia di attività professionale precedentemente svolta dallo studio associato.

Il dubbio era relativo all'obbligo o meno, da parte dei clienti, di applicare la ritenuta sui compensi

pagati successivamente alla data di effetto della scissione, e quindi fosse necessario dare rilievo alla natura dell'ente al momento della prestazione professionale o a quello dell'avvenuto incasso.

Discostandosi dalla tesi espressa dall'istante, l'Agenzia, dopo aver ricordato che il comma 4 dell'articolo 177-bis del TUIR definisce le regole volte a evitare salti o duplicazioni di imposizione nel passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione «per cassa» del reddito di lavoro autonomo a un periodo di imposta soggetto alla determinazione per competenza del reddito d'impresa, ha evidenziato come – in base all'articolo 25 del D.p.r. n. 600/1973 – l'applicazione della ritenuta deve essere effettuata al momento della corresponsione del compenso.

In questo caso, pertanto, la Stp incassa gli importi al lordo della ritenuta. Qualora (nonostante la comunicazione dell'intervenuta scissione e dei suoi effetti fiscali, opportunamente operata dalla Stp beneficiaria) i clienti operino comunque la ritenuta, la società potrà, ai sensi degli articoli 22 e 79 del TUIR, scomputare dall'Ires dovuta il corrispondente importo, a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui la ritenuta è stata subita.

Contributi di assistenza sanitaria non imponibili anche in assenza di rapporto di lavoro

L'Agenzia delle Entrate, con la Consulenza giuridica n. 2 del 26 gennaio 2026, ha reso

chiarimenti in ordine al trattamento fiscale dell'assistenza sanitaria integrativa.

Tenuto conto che i contributi di assistenza sanitaria sono versati, in conformità a disposizioni del CCNL, dal datore di lavoro in costanza di tale rapporto ad un fondo iscritto all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi che opera secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che gli stessi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lett. a), del TUIR, a nulla rilevando, a tal fine, la possibile assenza del rapporto di lavoro alla data di decorrenza della copertura prevista dalla polizza.

Trust: tassati i capital gain del figlio all'estero

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 23 gennaio 2026, n. 17, in tema di qualificazione ai fini fiscali italiani di trust svizzero, ha ricordato che il comma 1 dell'articolo 16, della Legge n. 383/2001, dispone che il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del DLgs n. 461/1997, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, qualora ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse intervenuta, con diritto allo scomputo dall'imposta sostitutiva delle imposte eventualmente assolate ai sensi dell'art. 13.

L'Amministrazione finanziaria ha specificato come il cittadino italiano, fiscalmente residente in Svizzera, proprietario di una partecipazione pari al 60% del capitale di una S.r.l. fiscalmente residente in Italia, qualora proceda alla cessione delle quote della società prima dello spirare dei cinque anni dalla data dell'attribuzione delle stesse da parte del Trust (*rectius* cessione da parte della madre), è tenuto a determinare il reddito diverso di natura finanziaria con gli stessi criteri che avrebbe dovuto seguire la madre.

Pertanto, dovrà corrispondere l'imposta sostitutiva come se il dante causa dell'atto di liberalità (i.e. la madre) avesse compiuto direttamente l'atto a titolo oneroso, determinando l'imposta dovuta secondo le regole

ordinariamente previste dal DLgs n. 461/1997 per le cessioni a titolo oneroso.

Conseguentemente, a plusvalenza eventualmente maturata sino alla data dell'attribuzione dovrà essere assoggettata ad imposizione in Italia, tenuto conto della circostanza per cui il dante causa della donazione (*rectius* cessione a titolo oneroso) si deve considerare la madre.

L'acquirente del credito super ACE risponde se il bonus è inesistente

La Corte di giustizia tributaria di Milano, nella sentenza n. 122/13/2026, ha statuito che la limitazione di responsabilità del cessionario di un credito di imposta super ACE opera esclusivamente in presenza di credito esistente e non ai casi di inesistenza, a prescindere dall'inserimento nella specifica piattaforma telematica dell'Agenzia delle Entrate.

L'ufficio aveva contestato ad una società l'indebita compensazione di crediti d'imposta super ACE ritenuti inesistenti. Secondo l'ufficio, i crediti presentavano varie criticità, ossia, provenivano da cessioni a catena; non era ricostruibile l'origine; erano stati acquistati a valori inferiori al nominale; coinvolgevano soggetti privi di adeguata capacità economico-finanziaria.

La società, nel proprio ricorso aveva eccepito anche la buona fede del cessionario, sostenendo che la disciplina super ACE limita la responsabilità. In ogni caso poi la piattaforma telematica dell'Agenzia garantiva la legittimità della cessione. In base alla normativa vigente fino al 29 marzo 2024 i cessionari rispondevano solo per l'utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto a quanto ricevuto.

Successivamente, la norma è stata modificata estendendo la responsabilità del cessionario anche ai casi di concorso. Nel caso in esame, da quanto emerge dalla pronuncia, non è stato contestato né l'utilizzo irregolare o in misura superiore, né il concorso nella violazione.

Tuttavia, la Corte ha respinto il ricorso, rilevando che la società avrebbe dovuto fornire prova dell'effettiva esistenza del credito originario, mentre i documenti prodotti riguardavano solo le

successive cessioni. Non è stata così dimostrata, la sussistenza dei presupposti sostanziali.

Infine, la buona fede del cessionario non aveva efficacia sanante in quanto essa assume rilievo solo in presenza di credito esistente e non ne legittima invece l'utilizzo di uno inesistente.

Secondo la sentenza, la piattaforma telematica per la cessione dei crediti ha funzione esclusivamente procedurale e non certifica l'esistenza o la spettanza del credito. Ne consegue che non può generare un affidamento giuridicamente tutelabile in capo al cessionario, in quanto l'iscrizione in piattaforma non equivale ad un riconoscimento implicito da parte dell'Amministrazione.

Liquidazione: responsabilità dell'unico socio liquidatore

La Corte di giustizia tributaria della Puglia, con la sentenza n. 2989/29/2025, ha statuito che la notifica degli atti impositivi e delle intimazioni di pagamento nei confronti del socio-liquidatore di una società estinta è pienamente legittima, purché sussista la partecipazione del socio al procedimento presupposto e la pretesa sia fondata su atti divenuti definitivi.

Nel caso esaminato l'Agenzia delle Entrate aveva notificato a un liquidatore e socio totalitario di una S.r.l. un'intimazione di pagamento relativa a imposte (Iva, Ires, Irap e ritenute) dovute dalla società per l'anno 2007, in esecuzione della sentenza di secondo grado.

Il contribuente impugnava l'intimazione, ottenendo in primo grado l'accoglimento del ricorso. L'Agenzia delle Entrate proponeva appello, sostenendo la correttezza della pretesa e la legittimità della notifica effettuata.

La Corte di secondo grado ha accolto l'appello dell'Amministrazione finanziaria, riformando la sentenza di primo grado. In particolare, la decisione è stata motivata sulla base di un principio consolidato riconosciuto in giurisprudenza, ovvero che la cancellazione volontaria della società dal Registro delle imprese non determina l'estinzione dei debiti tributari ancora insoddisfatti, in quanto quest'ultimi si trasferiscono in capo ai soci, secondo un

meccanismo successorio, nei limiti di quanto dagli stessi riscossi in sede di liquidazione.

In particolare, nel richiamare la sentenza della Cassazione n. 10337/2021, i giudici hanno ribadito che l'estinzione della società non può pregiudicare le ragioni dei creditori, né consentire al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui.

Nel caso in esame la notifica dell'intimazione di pagamento era stata correttamente effettuata nei confronti del liquidatore e socio totalitario. Tuttavia, il giudice di primo grado aveva omesso di considerare questa duplice qualità, circostanza che ha determinato l'erroneità della decisione impugnata.

La Corte ha inoltre escluso la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente, rilevando che il provvedimento impugnato era stato emesso in esecuzione di una sentenza della Ctr Puglia, impugnata a sua volta in Cassazione, e che vedeva come litisconsorti sia la società (rappresentata dal liquidatore) sia il socio, con conseguente insussistenza del decorso del termine prescrizione.

Agli ex soci la notifica degli atti della società estinta

La Corte di Cassazione, con la sentenza 1650 depositata il 25 gennaio 2026, ha statuito che se l'Amministrazione finanziaria vuole azionare la responsabilità personale del socio di società di capitali, ai sensi e nei limiti consentiti nell'articolo 36 del DPR n. 602/1973, deve notificare un atto motivato che dimostri l'avvenuto incasso di somme rivenienti dalla società.

Se invece l'Amministrazione vuole solo dotarsi di un titolo nei confronti della società di capitali estinta, allora è legittimo notificare gli atti intestati alla società direttamente agli ex soci.

I giudici di legittimità hanno, in primis, ricordato che, per contestare ai soci la responsabilità di cui alla speciale disciplina tributaria citata, le Sezioni Unite, nella sentenza 3625/2025, hanno affermato il principio di diritto secondo cui è necessaria la previa notifica di un atto apposito che dimostri che l'ex socio ha ricevuto delle utilità in sede di bilancio

finale di liquidazione oppure altre attività non risultanti da tale bilancio.

Questione diversa è invece quella che attiene alla successione dei soci nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società estinta, che si verifica *ope legis* con la cancellazione della società.

In virtù di tale subentro automatico, osserva la Corte, richiamando i precedenti in termini, i creditori della società, Amministrazione finanziaria compresa, sono legittimati a notificare gli atti intestati alla società direttamente ai soci.

Resta fermo però che, in tale eventualità, l'Amministrazione non potrà far valere alcun titolo per aggredire il patrimonio personale dei soci.

Acquisizioni societarie: riporto delle perdite legato al cambio attività

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 1749 e nell'ordinanza n. 1750, depositate il 26 gennaio 2026, ha statuito che, nel caso di acquisizione societaria si può contestare che l'unica finalità sia stata quella dell'utilizzo delle perdite della realtà acquisita se sono integrate le condizioni del trasferimento della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite e sia modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.

In sostanza, si deve applicare l'articolo 84, comma 3, del TUIR, e non la clausola antielusiva propria dell'articolo 37-bis del DPR n. 600/1973 (ad oggi sostituito dalla norma dell'abuso del diritto ex articolo 10-bis della legge 212/2000).

La sentenza riguardava un avviso di accertamento sul 2010 e l'ordinanza, invece, i periodi d'imposta 2007 e 2008. In tutte le fattispecie era stato contestato al contribuente l'utilizzo delle perdite, ritenuto l'unico scopo per cui la società Beta aveva proceduto all'acquisizione di Alfa.

Le contestazioni avevano riguardato l'utilizzo di perdite che erano state generate nell'ambito di una procedura concorsuale. E lo scopo dell'acquisizione era stato solo quello di acquisire tali perdite per compensare in tal modo degli imponibili positivi.

In primo e in secondo grado era stata data ragione all'Agenzia. Nella sentenza n. 1749 il contribuente aveva obiettato il fatto che era decorso il termine di decadenza quinquennale ex articolo 43 del DPR n. 600/18973, in quanto le perdite si erano generate nel 2006 e l'avviso di accertamento era stato notificato a dicembre 2012.

Ma la Corte suprema chiarisce che non conta l'anno in cui le perdite si sono generate, bensì quello in cui sono state utilizzate in compensazione ed è sorta la pretesa fiscale (Cassazione 22779/23). Trattandosi del periodo d'imposta 2010 il termine per l'accertamento era ancora passibile di accertamento.

La Corte invece ha dato ragione al contribuente circa il fatto che il giudice di secondo grado ha fatto riferimento alla disciplina dell'articolo 37-bis del DPR n. 600/1973, che si palesa inconferente.

Tale norma, in vigore fino al 2015, intendeva contrastare atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. Tale norma si applicava a un numero chiuso di operazioni, previste dal comma 3 della norma medesima, a riprova di una perimetrazione ristretta.

Secondo la Corte di Cassazione la questione è piuttosto quella dell'articolo 84, comma 3, del TUIR che nell'ambito del commercio delle bare fiscali preclude l'utilizzo delle perdite fiscali della realtà acquisita in presenza di due condizioni: l'acquisto da parte di terzi della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie della società in perdita; la modifica dell'attività principale esercitata nei periodi in cui le perdite sono state realizzate.

Ma la Commissione tributaria regionale ha di fatto omissso di verificare la ricorrenza della seconda condizione. I giudici di merito si sono invece focalizzati sullo scopo elusivo dell'acquisto della società Alfa, senza verificare se, in concreto, sia stata modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi di imposta in cui le perdite si sono realizzate. Per questi motivi la sentenza viene cassata e rinviata al giudizio di secondo grado.

Rimborso della ritenuta sugli interessi alla casa madre anche dopo l'accertamento con adesione della controllata italiana

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1849, depositata il 27 gennaio 2026, ha stabilito che il rimborso della ritenuta sugli interessi pagati da una società italiana alla propria controllante svedese, dovuto in base all'articolo 26-quater del DPR n. 600/1973, compete anche nel caso in cui la ritenuta sia stata versata all'Erario italiano dalla controllata ma successivamente rimborsata a quest'ultima dalla controllante svedese a seguito di un accordo interno.

Il caso riguardava interessi pagati alla controllante senza operare ritenute a norma del predetto art. 26-quater, a cui era seguita una contestazione legata al possesso della documentazione necessaria per l'esenzione; a ciò era seguito l'accertamento con adesione con conseguente versamento della ritenuta da parte della controllata italiana all'Erario e la successiva richiesta alla controllante di essere rimborsata dell'onere sostenuto.

Per la Cassazione, in presenza dei requisiti per l'esenzione la ritenuta deve essere rimborsata alla controllante svedese, in quanto la stessa è terza rispetto all'accordo con l'Amministrazione finanziaria perfezionato dalla sua controllata

italiana e l'intervenuto accertamento con adesione non rappresenta un ostacolo a tali fini.

Prorogato al 31 marzo 2026 il termine per le comunicazioni di completamento del bonus 4.0

Con il DM del 28 gennaio 2026, pubblicato sul sito del MIMIT, è stata disposta la proroga al 31 marzo 2026 dei termini per presentare le comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 ultimati al 31 dicembre 2025. Il decreto, intervenendo sull'articolo 2, comma 4, del DM 15 maggio 2025, ha quindi sostituito il termine originariamente previsto del 31 gennaio 2026.

Il relativo comunicato del MIMIT ha precisato che le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse e che non hanno ancora completato la procedura hanno tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare la comunicazione di completamento.

Le imprese che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse devono presentare la comunicazione di conferma entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione e, conseguentemente, la comunicazione di completamento entro il 31 marzo 2026.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI

Monthly Roundup

— **OSSERVATORIO
FISCALITÀ INT.LE**

di Morri Rossetti & Franzosi

— **OSSERVATORIO
GIUSTIZIA TRIBUTARIA**

di Morri Rossetti & Franzosi

— **OSSERVATORIO
RIFORMA FISCALE**

di Morri Rossetti & Franzosi

I principali aggiornamenti in materia di fiscalità internazionale di gennaio 2026

Circolazione delle persone fisiche: spunti dal documento OCSE "Global Mobility of Individuals"

A seguito della revisione del Commentario all'art. 5 del Modello di Convenzione, l'OCSE ha avviato un'analisi più ampia sulla mobilità globale delle persone fisiche attraverso il documento "Global Mobility of Individuals", posto in consultazione pubblica il 26 novembre 2025, in un contesto caratterizzato dalla crescente diffusione del lavoro a distanza e transfrontaliero.

[→ Leggi di più](#)

Tassazione per enunciazione: per la Cassazione decisiva l'autosufficienza dell'atto richiamato

Con l'ordinanza n. 33400/2025 la Corte di Cassazione definisce in modo chiaro e sistematicamente coerente i confini applicativi dell'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986 ("TUR"), riaffermando l'autosufficienza dell'atto enunciato quale presupposto imprescindibile per la legittima liquidazione dell'imposta di registro. La tassazione per enunciazione viene così circoscritta a casi rigorosamente tipizzati, escludendo ogni integrazione extratestuale degli elementi del presupposto impositivo nel pieno rispetto dei principi di legalità, tipicità e certezza dell'imposizione.

[→ Leggi di più](#)

Indagini bancarie, finanziarie e potere fiscale fuori controllo: la Corte EDU torna a raccomandare maggiori garanzie per i contribuenti

Con la sentenza Ferrieri e Bonasissa v. Italia (ricorsi nn. 40607/19 e 34583/20) la Corte EDU torna ad evidenziare le anomalie strutturali del sistema di accertamento fiscale italiano relativo, questa volta, all'accesso ai dati bancari e ne denuncia un'insufficiente regolamentazione, oltre che l'assenza di adeguate tutele di natura giurisdizionale. In linea con le precedenti sentenze "Italgomme" e "Agrisud", viene contestato un sistema che permette un'eccessiva discrezionalità amministrativa nell'esercizio dei poteri istruttori, unitamente a garanzie per il contribuente solo apparenti.

[→ Leggi di più](#)

Legge di Bilancio 2026: lo Stato fa cassa su dividendi e plusvalenze

La Legge di Bilancio 2026 (l. n. 199/2025) ha ristretto l'accesso ai regimi PEX e DEX mediante l'introduzione di rigorosi requisiti oggettivi. In particolare, i due regimi sono ora applicabili soltanto in relazione a una partecipazione, diretta o indiretta, pari almeno al 5% del capitale sociale oppure, in alternativa, con valore fiscale non inferiore a euro 500 mila. Le nuove disposizioni, tuttavia, sollevano incertezze sotto il profilo sostanziale e applicativo.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Fiscalità Internazionale

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Seguici su 

I principali aggiornamenti in materia di giustizia tributaria di gennaio 2026

Impugnabile l'Avviso di presa in carico dell'Agente della riscossione

Con l'ordinanza n. 1397 depositata il 22 gennaio 2026 la Suprema Corte conferma il proprio orientamento in tema di atti impugnabili nel processo tributario. Con particolare riferimento all'avviso di presa in carico da parte dell'Agente della riscossione ha specificato che lo stesso è privo di valenza provvedimentale e autonoma lesività, in quanto si sostanzia in una comunicazione informativa per il contribuente circa il passaggio della pratica all'Agente della riscossione, per cui non è impugnabile in quanto non rientra nell'art. 19 d. Lgs. n. 546/1992.

[→ Leggi di più](#)

Confisca e sequestro nei reati tributari: autonomia del profitto e legittimità del duplice vincolo cautelare

La Corte di cassazione consolida un orientamento volto a garantire l'effettività della tutela penale dell'interesse fiscale, ribadendo i principi in materia di sequestro preventivo e confisca nei reati tributari e chiarendo l'autonomia tra il delitto di omesso versamento e quello di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il profitto confiscabile ex art. 11 D.lgs. n. 74/2000 non coincide con il debito tributario, ma con il valore dei beni sottratti alla garanzia erariale, legittimando un duplice sequestro purché proporzionato.

[→ Leggi di più](#)

Cassazione Penale: utilizzabili i documenti acquisiti nel corso delle verifiche nonostante la Sentenza "Italgomme"

Per la Sezione penale della Suprema Corte, la violazione di carattere sistemico dell'ordinamento italiano individuata dalla Sentenza "Italgomme" non implica una generale illegittimità ed inutilizzabilità, in sede penale, di tutti gli atti compiuti dall'Amministrazione finanziaria nell'ambito delle verifiche fiscali e dei documenti acquisiti prima dell'introduzione di misure appropriate da parte dello Stato italiano al fine di adeguare la propria legislazione e la propria prassi alle conclusioni della Corte EDU.

[→ Leggi di più](#)

Efficacia del giudicato penale nel processo tributario: parola alla Consulta

Per le Sezioni Unite della Cassazione è necessario dirimere pregiudizialmente le questioni di legittimità costituzionale, con particolare riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., al fine di poter stabilire la portata applicativa del novellato art. 21-bis. del d.lgs. n. 74/2000. Lo hanno stabilito con l'ordinanza interlocutoria n. 31961/2025 depositata il 9 dicembre 2025.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Francesco Daniele Di Donato
Responsabile Oss. Giustizia Tributaria

Francesco.DiDonato@MorriRossetti.it

Seguici su 

I principali aggiornamenti relativi ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale

Iper – ammortamento: pronte le disposizioni attuative

Dal 2026 gli investimenti in beni nuovi strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, sono agevolati da un nuovo iper – ammortamento, che sostituisce i crediti di imposta 4.0 e Transizione 5.0. È quanto prevede la legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025, art. 1, co. 427 – 436).

[→ Leggi di più](#)

Intangibles: deducibilità ammessa solo con impairment contabil

La legge del 30 dicembre 2025, n. 199 ("Legge di bilancio per il 2026"), all'articolo 1, commi 131, lett.

c) – 132 introduce specifiche disposizioni rivolte ai soggetti che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

[→ Leggi di più](#)

Rottamazione – quinquies ai blocchi di partenza

Rottamazione – quinquies ai blocchi di partenza! È quanto emerge dal Comunicato stampa diffuso il 20 gennaio 2026 l'Agenzia delle Entrate Riscossione ("Ader") con il quale si rende noto la messa a disposizione dell'applicativo telematico utile per trasmettere la domanda di rottamazione dei ruoli il cui termine scade il 30 aprile 2026.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |